



Processo penale e giustizia n. 3 | 2018

Scenari

Overviews

NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti e Federico Lucariello

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 82, 83 E 84, LETT. F), G), H), I), L) E M), DELLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103

di Ada Famiglietti

(D.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

Il d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U., 19 febbraio 2018, n. 41), porta a compimento la riforma dei giudizi di impugnazione, in attuazione della delega contenuta nella l. n. 103 del 2017. L'intervento di modifica, che dedica particolare attenzione all'appello, è relativo alla legittimazione soggettiva e oggettiva ad impugnare.

In primo luogo, nell'art. 568 c.p.p., dedicato ai principi generali delle impugnazioni, norma di contenimento tra la struttura oggettiva dei rimedi e la legittimazione soggettiva, si introduce un comma 4-bis. Si prevede la possibilità per il pubblico ministero di proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione. Non stupisce la collocazione sistematica della disposizione, inserita subito dopo la norma concernente l'interesse all'impugnazione. Si accentua, infatti, il ruolo di parte dell'organo di accusa, determinando conseguenze non soltanto sulla legittimazione all'appello ma anche sull'interesse, requisito di ammissibilità. Si completa, pertanto, il disegno di riduzione della legittimazione del p.m. all'appello ai soli casi in cui esprime il ruolo di parte antagonista dell'imputato.

Il decreto in esame riduce l'area della legittimazione all'appello sia per il pubblico ministero sia per l'imputato, al fine di equiparare il sacrificio in termini di accesso all'impugnativa. In questa prospettiva è stato valorizzato il ruolo di parte del pubblico ministero che può presentare appello avverso tutte le sentenze di proscioglimento, in ossequio al principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Le sentenze di condanna, invece, sono appellabili dal pubblico ministero soltanto nelle ipotesi di modifica del titolo del reato, esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale, sostituzione della pena ordinaria, ai sensi del nuovo art. 593, comma 1, c.p.p. Resta fermo quanto previsto in materia di appellabilità delle sentenze di condanna emesse all'esito del rito abbreviato, del patteggiamento, delle sentenze di condanna predibattimentali, nonché in tema di impugnazione delle sentenze relative alle misure di sicurezza.

Infine, viene finalmente sancita l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. All'esito, infatti, dei molteplici interventi della Corte costituzionale sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, a seguito della l. 20 febbraio 2006, n. 46, era rimasta vigente una clamorosa asimmetria fra le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda, inappellabili, e quelle di proscioglimento per una contravvenzione punibile con la sola ammenda.

Tale vistoso squilibrio è stato correttamente eliminato dal d.lgs. n. 11 del 2018, che sancisce definitivamente l'inappellabilità sia delle sentenze di condanna, anche quando emesse all'esito di giudizio abbreviato – per effetto dell'inciso "in ogni caso" – sia di proscioglimento, comprese le sentenze di non luogo a procedere, relative alle contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa.

L'intervento è meritevole di apprezzamento, sia per la limitata gravità e modesto allarme sociale delle fattispecie contravvenzionali punite con ammenda o con pena alternativa, sia per la paradossale situazione previgente che sanciva l'appellabilità delle sentenze assolutorie e l'inappellabilità delle pronunce di condanna per i predetti reati.

Viene poi inserito un nuovo art. 593-*bis* c.p.p., dedicato all'appello del pubblico ministero, a norma del quale: «Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento». Pertanto, il procuratore generale resta legittimato ad appellare nel solo caso d'inerzia del procuratore della Repubblica. La previsione si applica anche alle sentenze di non luogo a procedere, per effetto del coordinamento dell'art. 428, comma 1, lett. a), all'art. 593-*bis* c.p.p.

La norma si applica inoltre al ricorso *per saltum*, mentre, nell'ipotesi di decisione inappellabile, unico legittimato al ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze pronunciate in grado di appello sarà il procuratore generale.

Si introduce poi l'art. 166-*bis* norme att. c.p.p., dedicato ai poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado, a norma del quale: «Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto».

Un'importante novità concerne la disciplina dell'appello incidentale, ora proponibile soltanto dall'imputato entro quindici giorni dalla notifica dell'appello principale presentato dal p.m., ai sensi dell'art. 595 c.p.p. Viene così esclusa la possibilità per il pubblico ministero di presentare appello incidentale, con conseguente operatività del divieto di *reformatio in peius*. Ovviamente, l'eventuale appello principale proposto dal p.m., consentirà in ogni caso al giudice di avere cognizione completa, non trovando spazio il divieto di *reformatio in peius*.

Conseguentemente, è abrogato l'art. 166 norme att. c.p.p., ove si prevede che «Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice».

Infine un'importante novità interessa l'art. 595, comma 3, c.p.p. che prevede la possibilità per l'imputato non appellante, perché non legittimato, di presentare al giudice, con il deposito in cancelleria, entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, memorie e richieste scritte. La previsione differisce dalla norma generale di cui all'art. 121 c.p.p., che consente di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento. Appare qui evidente l'intento di consolidamento del contraddittorio processuale rispetto all'impugnazione delle altre parti.

Il d.lgs. n. 11 del 2018 interviene, altresì, in materia di ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice di pace, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 84, lett. f) della delega, che prevede la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse in grado di appello per i reati di competenza del giudice di pace, solo per violazione di legge.

A tal fine, si inserisce l'art. 39-*bis* nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 374. In esso si prevede che, contro le sentenze pronunciate in grado d'appello, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. Tale previsione è speculare a quella contenuta nel nuovo art. 606, comma 2-*bis*, c.p.p. che limita la proponibilità del ricorso per cassazione ai soli motivi di stretta legittimità contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

Infine, si introduce l'art. 165-*bis* norme att. c.p.p. relativo agli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione. Si tratta dei seguenti dati: nominativi dei difensori, con indicazione della data di nomina; dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o di proroga.

Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; della loro mancanza è fatta attestazione.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI POLIZIA

di Federico Lucariello

(D.p.r. 15 gennaio 2018, n. 15)

DIRITTO ALLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ DI POLIZIA

È stato pubblicato il Decreto del presidente della Repubblica a norma dell'art. 57, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia (G.U., 14 marzo 2018, n. 61)

Si tratta di un provvedimento che, benché approvato quindici anni dopo il testo di riferimento contenuto nel Codice in materia di trattamento dei dati personali, non appariva più differibile soprattutto alla luce delle continue spinte provenienti dal legislatore comunitario, da sempre molto sensibile al tema della *privacy*.

Sul piano strutturale il decreto si compone di 31 articoli suddivisi in otto capi. Il primo, che è suddiviso in nove articoli, contiene le disposizioni generali; il secondo capo, invece, si sostanzia di un solo articolo e disciplina i termini di conservazione. Il terzo e il quarto capo contengono rispettivamente cinque articoli – concernenti la raccolta, comunicazione e diffusione dei dati – e sei articoli relativi al trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia.

Il quinto capo, che è composto dagli articoli 22, 23 e 24, concerne il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa audio e video, mentre il sesto è costituito da un solo articolo riguardante la sicurezza dei dati e dei sistemi. Il settimo capo regola in quattro articoli i diritti delle persone interessate e il controllo dei trattamenti mentre l'ottavo e ultimo capo concerne le disposizioni transitorie e finali.

Per comprendere la reale portata dell'intervento, occorre prendere le mosse dalla delimitazione dell'ambito di applicazione del regolamento. All'uopo appare imprescindibile precisare il significato della locuzione *finalità di polizia* che, ai sensi dell'art. 53 del codice sul trattamento dei dati personali, puntualizza come con ciò si intendano i trattamenti di dati personali direttamente connessi all'esercizio dei compiti di polizia; in altri termini esso ricomprende le ipotesi:

1. di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2. di polizia giudiziaria ai sensi del codice di rito in materia di prevenzione e repressione dei reati e, dunque, concernente anche l'attività di indagine.

Tanto premesso, l'art. 1 definisce in positivo l'oggetto del regolamento nella individuazione delle modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente anche ai trattamenti posti in essere senza l'aiuto di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia per le connesse finalità di polizia.

Resta invece al di fuori dello stesso, il trattamento di dati per finalità amministrative. Coerentemente a questo assunto, l'articolo 1 precisa poi che dal punto di vista soggettivo il dettato normativo non si applica ai soggetti che non rientrano nelle categorie degli organi, uffici e comandi di cui all'art. 57 del Codice e dunque non si applica, per esempio alla Polizia municipale, nonostante talvolta svolga anche attività di polizia giudiziaria.

Sul piano delle finalità, l'art. 3 del regolamento precisa come nell'ambito delle attività di prevenzione dei reati, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati, possa rientrare anche l'attività di trattamento per finalità storiche, scientifiche e statistiche, in quest'ultimo caso previa trasformazione del dato in forma anonima.

Fondamentale la precisazione contenuta nell'articolo 4 in merito ai requisiti che devono possedere i dati oggetti di trattamento e che devono essere:

- esatti;
- aggiornati;
- completi;

- pertinenti;
- non eccedenti rispetto alle finalità.

Tali elementi devono essere riscontrati al momento dell'utilizzo e il titolare o responsabile del trattamento deve comunicare al garante le direttive in tal senso impartite.

La configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici per il trattamento dei dati mira a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali e identificativi, prevedendo altresì la cancellazione automatica o l'anonimato allo scadere dei termini di cui all'art. 10. Altrettanto rilevante, nell'ottica di fornire adeguate garanzie, è la previsione che impone che gli accessi e le operazioni siano registrati in appositi registri (file di log).

Tra tutte le ipotesi, il legislatore isola poi il trattamento dei dati personali che comportino particolari rischi per la persona interessata. Si tratta, per evidenti ragioni, di trattamenti relativi a banche dati genetici e biologici nonché a quelli basati su particolari modalità e tecniche di gestione ed elaborazione delle immagini o ancora su specifiche tecnologie (art. 7). Stante la maggiore delicatezza delle situazioni ivi contemplate, si prevede che in tal caso i trattamenti dovranno esser preceduti da una comunicazione al garante che potrà impartire ulteriori prescrizioni. Anche in tal caso gli accessi e le operazioni sono conservati in appositi file di log.

Peculiare è anche la disposizione dell'art. 9 che consente l'acquisizione di dati mediante accesso a banche dati gestite da soggetti pubblici e privati estranei alle forze di polizia senza che ciò possa consentire la duplicazione degli archivi o delle banche dati stesse.

Interessante la previsione di una modalità di accesso selettivo ai soli dati e informazioni necessari al conseguimento delle finalità connesse alle attività di polizia.

Per quanto concerne i termini, la disciplina, piuttosto articolata, è contenuta nell'art. 10 che prevede una durata massima variabile a seconda della natura e del tipo di informazione e che può variare da un minimo di tre anni – per esempio per dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca – dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca, sino ai 25 anni per i dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna, termine che decorre dalla data del passaggio in giudicato. Restano salvi naturalmente i possibili aumenti: per i casi in cui l'attività di polizia concerna reati di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies c.p.p.; per le ipotesi di particolare allarme sociale ex art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.; ovvero in caso di disposizione del capo ufficio, precedente alla scadenza dei termini, ove strettamente necessario per le finalità di polizia.

Al di là della disciplina di dettaglio dei termini, il principio generale in materia è senz'altro sorretto da un'ottica garantista, per cui la conservazione dei dati non deve eccedere il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di polizia di cui all'art. 3. Analogo sembra essere lo spirito che anima il successivo comma 3 ove si cerca di temperare il diritto all'oblio dell'interessato con l'interesse pubblico alla conservazione dei dati, limitando comunque sul piano soggettivo la possibilità di accedere agli stessi una volta trascorso un termine pari almeno alla metà di quello massimo previsto in misura superiore a 15 anni.

Lo spirare del termine, alla stregua dell'art. 10, comma 8, determina che i dati soggetti a trattamento automatizzato siano cancellati o resi anonimi. Negli altri casi si applica la disciplina generale per lo scarto dei documenti di archivio delle p.a.; in quest'ultimo caso, la durata del trattamento dei dati può essere prolungata proprio per consentire lo scarto dei documenti di archivio.

Connessa al tema dei termini è la disposizione contenuta nell'art. 8 in materia di utilizzo temporaneo dei dati, ove si prevede la possibilità di un trattamento dei dati personali per esigenze temporanee o in relazione a situazioni particolari che sono direttamente correlate all'esercizio dei compiti di polizia, dati personali che in tal caso sono conservati separatamente da quelli registrati permanentemente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi specifici per i quali sono stati raccolti e, comunque, non oltre dieci anni dalla cessazione dell'esigenza o della situazione particolare che ne hanno reso necessario il trattamento. Si applicano i termini generali di cui all'art. 10 se i dati rientrano nelle categorie dallo stesso previste.

In ogni caso, laddove cessi l'esigenza o la situazione particolare, l'accesso a tali dati è consentito a soggetti designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

RACCOLTA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il primo articolo del capo terzo contempla due fondamentali previsioni concernenti rispettivamente:

1. il divieto della raccolta e del trattamento di dati per ragioni legate all'origine razziale o etnica o religiosa e cioè per finalità più o meno marcatamente discriminatorie;
2. l'eccezione alla regola che precede nei soli casi in cui i dati siano necessari a integrazione di altri dati personali per finalità di sicurezza o di indagine.

In ogni caso, alla stregua del solo trattamento di dati personali non possono essere date valutazioni di comportamenti umani.

Le forze di polizia, come individuate dall'art. 16, l. n. 121 del 1981 – oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; il Corpo della guardia di finanza, e fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato – possono scambiarsi comunicazioni di dati funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali, nel rispetto, ciascuno, dei doveri di segretezza in relazione alle indagini svolte.

Diversamente, la comunicazione dei dati può essere poi indirizzata anche a soggetti terzi – Pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati – ma solo nel caso in cui è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando, e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente. Viceversa, in maniera assai più stringente, si prevede che la comunicazione ai privati possa avvenire solo allorquando ciò sia funzionale per le esigenze di polizia di cui all'art. 3 del decreto in commento e a prescindere dall'interesse del ricevente.

Deroghe specifiche riguardano poi due casi, apparentemente diversi, in cui la comunicazione dei dati a privati risponda all'interesse del soggetto i cui dati siano oggetto di ostensione, ovvero sia necessaria a prevenire pericoli gravi e imminenti per la sicurezza pubblica o per la salvaguardia della vita o della incolumità fisica di un terzo.

La diffusione dei dati, la cui definizione è quella dell'art. 4 del codice sul trattamento dei dati personali e dunque comprende tutte quelle attività volte a dare conoscenza dei dati personali in qualunque forma anche consentendo la mera consultazione, deve avvenire, ai sensi dell'art. 14 del decreto, nel rispetto della normativa sul segreto di cui all'art. 329 c.p.p. e in ogni caso della dignità umana.

Per quanto concerne, poi, la diffusione di immagini personali, la stessa è consentita quando la persona interessata abbia espresso il proprio consenso o sia necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia.

Sia la diffusione che la comunicazione dei dati sono sempre subordinate al rispetto dei fondamentali principi di esattezza, aggiornamento e completezza dei dati personali.

Nel caso in cui i dati oggetto di comunicazione siano inesatti o inattuali o ancora incompleti, gli organi, gli uffici o i comandi provvedono a rettificarli, aggiornarli o completarli se possibile e necessario, dandone comunicazione al destinatario. Analogamente accade se il vizio concerne dati oggetto di diffusione ma in tal caso si prevede altresì che analoga diffusione deve essere data alla rettifica.

Il decreto regola i rapporti con le autorità competenti degli stati membri dell'Unione europea e con gli organismi comunitari consentendo lo scambio di dati con le modalità previste da fonti normative comunitarie o da accordi bilaterali, il cui elenco è aggiornato dal ministero dell'interno periodicamente e comunicato al Garante.

Per quanto concerne gli stati *extra* U.E. (ovvero organismi o organizzazioni internazionali), si prevede che lo scambio sia consentito nel quadro di accordi o intese, salvo che ciò appaia necessario per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica o agli interessi essenziali di uno Stato membro o per la tutela della vita e della incolumità fisica di un terzo.

La normativa testé richiamata, nonostante presenti alcuni riferimenti a concetti tutt'altro che determinati – su tutti il riferimento alle deroghe finalizzate a evitare un pericolo grave imminente – appare però completa sul piano soggettivo, contemplando anche il caso in cui i dati siano in entrata verso lo Stato. In tal caso si prevede in particolare – art. 19 – che i dati debbano essere utilizzati per le finalità per cui sono stati trasmessi e che il destinatario degli stessi sia tenuto ad adeguarsi alle limitazioni del mittente. Analoghe disposizioni di dettaglio (artt. 20, 21) concernono il trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali e la trasmissione dei dati

ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati, consentiti solo nel caso di disposizioni normative.

Sul punto una norma *ad hoc* contiene disposizioni intese ad assicurare il rispetto dei più volte evocati principi di esattezza, aggiornamento e completezza nei dati oggetto delle comunicazioni disciplinate dal precedente articolo 17, predisponendo altresì i rimedi da attuare laddove se ne verifichi il mancato rispetto (art. 18).

TRATTAMENTO DEI DATI ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI RIPRESA FOTOGRAFICA, AUDIO E VIDEO

In termini di prima approssimazione e in assenza di una apposita (e opportuna) definizione, la videosorveglianza cui sembra riferirsi il decreto può essere definita come quella attività di captazione anche a distanza di immagini riproducenti persone anche non direttamente identificabili.

Ad ogni buon conto, e limitandoci al contenuto del decreto che concerne il trattamento dei dati (art. 22), deve precisarsi che questa specifica ipotesi di trattamento è consentita – se e solo se necessaria per le finalità di polizia già menzionate – nel caso in cui ciò non determini una lesione o una ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate.

Se la fattispecie testé descritta non appare sufficientemente determinata, altrettanta indeterminatezza accompagna la normativa relativa alle attività di ripresa fotografica, video e audio per finalità di polizia (art. 23). Anche tali modalità vengono ritenute idonee se necessarie per documentare specifiche attività di prevenzione o repressione di reati, suscettibile di divenire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica e vale la clausola di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.

Ulteriormente restrittiva è la disciplina che riguarda il trattamento dei dati per il tramite dei c.d. "droni", che sono quegli strumenti controllati e controllabili da remoto, in grado di captare delle immagini e dunque dotati di invasività tale da dover essere ricompresi in quelle ipotesi particolari di cui all'art. 6. In tal caso, a ulteriore garanzia, si prevede pertanto che il relativo uso debba essere autorizzato almeno da un capo ufficio o comandante di reparto.

Per quanto concerne le modalità di trattamento di queste particolari categorie di dati, si prevede che in applicazione del principio di stretta necessità, il trattamento debba avvenire in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati relativi a persone identificabili e che siano poi individuati differenti livelli di visibilità e di trattamento delle immagini da parte degli incaricati del trattamento che potranno essere autorizzati, in ragione degli specifici compiti svolti, esclusivamente al compimento di talune operazioni.

Gli accessi e le operazioni effettuate sui dati *de quibus* vengono registrati in appositi registri (file di log) il cui accesso è sottoposto a regole particolarmente restrittive, ferma in ogni caso l'adozione di apposite misure di sicurezza contro i rischi di accesso abusivo sanzionabili ai sensi dell'art. 615-ter c. p.

Strettamente connesso a quello qui accennato è il tema relativo alla sicurezza dei dati e dei sistemi. In particolare si prevede che il titolare o il responsabile del trattamento debba adottare misure di prevenzione, anche in relazione al progresso tecnologico, alla natura dei dati e del singolo trattamento, idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita dei dati, di accesso abusivo o di trattamento non consentito imponendo il ricorso alle misure obbligatorie previste dal Codice agli artt. 33 ss.

I DIRITTI DELL'INTERESSATO

Peculiare è la disciplina dei diritti dell'interessato che ai sensi dell'art. 26 è legittimato innanzitutto a chiedere conferma dell'esistenza dei dati ad esso concernenti nonché la comunicazione degli stessi in forma intellegibile.

Laddove dovesse riscontrare che i dati siano inesatti, a seconda della ipotesi può chiedere la rettifica o l'aggiornamento, ovvero, laddove ne ricorrano i presupposti la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei medesimi.

Sul piano operativo, il destinatario della richiesta dovrebbe attivarsi e provvedere, salvo il caso in cui ciò possa pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione, etc., ma del rifiuto occorrerà darne comunicazione al Garante.

Nel caso specifico in cui venga a conoscenza di violazioni commesse in relazione al trattamento dei

dati personali, il soggetto può adire l'autorità giudiziaria *ex art. 27*, chiedendo, a seconda dei casi: l'aggiornamento; la rettifica; l'integrazione; il blocco; il passaggio in anonimo.

L'autorità adita, a questo punto, svolti i necessari accertamenti è chiamata a pronunciarsi, seguendo il rito del lavoro.

A fronte di ciò, l'organo, l'ufficio o il comando di polizia che venga a conoscenza dell'attivazione del procedimento, può procedere alle modifiche, senza attendere la pronuncia in sede giudiziaria, dandone però comunicazione all'autorità procedente.

Sul piano dei controlli (art. 29), più attiva è la partecipazione del garante che svolge i controlli per il tramite di un soggetto all'uopo designato e rispetto alle cui indicazioni tendono a conformarsi il titolare e i responsabili del trattamento.

Un ultimo profilo problematico concerne i trattamenti automatizzati già in uso e dunque il modo di assicurarne un graduale adeguamento alle prescrizioni del regolamento medesimo, garantendo una progressiva omogeneizzazione dei sistemi informativi in uso per i detti trattamenti. Si prevede pertanto che gli stessi siano corretti e migliorati mediante un complessivo processo di recupero e rigenerazione per il quale l'art. 30 provvede a dettare i tempi per l'adeguamento, individuando le cautele idonee a prevenire trattamenti *contra legem*.

REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

di Federico Lucariello

(Decreto ministeriale 9 febbraio 2018, n. 17)

È stato pubblicato lo scorso 16 marzo l'atteso decreto in materia di accesso all'albo degli avvocati (G.U., 16 marzo 2018, n. 63). Si tratta di un provvedimento che, in dieci articoli, dà attuazione all'art. 43, comma 2, l. 31 dicembre 2012, n. 247.

Per effetto del decreto i corsi di formazione ivi descritti affiancano e completano il tirocinio professionale, costituendo un obbligo per il praticante cumulativo rispetto al periodo di pratica.

In particolare si prevede innanzitutto (art. 2) che i corsi possano essere predisposti da:

- Consigli dell'ordine;
- associazioni forensi giudicate idonee;
- altri soggetti previsti dalla legge (include le scuole di specializzazione).

Nelle ultime due ipotesi i soggetti che vogliono organizzare corsi sono tenuti ad accreditarsi presso i consigli dell'ordine. La decisione è assunta previo parere del C.N.F. (che si esprime entro trenta giorni); o dal Consiglio nazionale forense direttamente allorché i corsi abbiano rilevanza nazionale. Il silenzio del Consiglio, decorso il termine di trenta giorni, vale assenso.

Il decreto specifica la documentazione non particolarmente copiosa, sia anagrafica che qualitativa, che deve essere allegata alla richiesta di accreditamento.

Qualora l'istanza sia presentata al consiglio circondariale e non sia tempestivamente approvata nel termine di sessanta giorni, anche in tal caso si intende approvata.

Generalmente i consigli dell'ordine provvedono tramite le scuole forensi (art. 29, l. 31 dicembre 2012, n. 247); tuttavia, in assenza delle stesse, sono possibili forme di cooperazione con altri ordini dello stesso distretto, magari accorpandosi, ovvero con associazioni forensi o con fondazioni che abbiano la formazione come scopo sociale, previa valutazione del Consiglio Nazionale. Eventualmente è fatta salva la facoltà dei Consigli di avvalersi delle Università.

Un apposito elenco dei corsi deve essere riportato sul sito istituzionale del C.N.F. che, peraltro, ha il precipuo compito di cercare di garantire una certa omogeneità attraverso linee guida.

Sul piano delle materie si conferma la vocazione teorico/pratica del corso che tende dunque a conciliare le materie classiche del diritto sostanziale e processuale con materie più specificamente legate alle tecniche di redazione degli atti di esame (art. 3).

I docenti devono essere scelti dagli organizzatori dei corsi, tra gli operatori del settore e gli esperti di materie giuridiche, salvo che costoro non abbiano riportato una sanzione disciplinare definitiva più onerosa dell'avvertimento (art. 4).

La durata deve essere non inferiore a 160 ore distribuite in maniera omogenea rispetto al tirocinio, in modo da non arrecare pregiudizio al proficuo svolgimento della pratica. A tal uopo sono previste iscrizioni ogni sei mesi, nei periodi novembre-aprile e maggio-ottobre (art. 5).

Per quanto concerne i costi si rinvia all'emanazione di successive linee guida, ferma comunque la possibilità che gli stessi abbiano una retta di iscrizione nonché, specularmente la predisposizione di borse di studio per i meritevoli (art. 6).

La permanenza in un paese U.E., per la durata del tirocinio (art. 7, comma, 3) esonera dal relativo obbligo. È altresì contemplata la possibilità di sessioni telematiche ma non oltre il 50% del totale.

Interessante è la previsione di verifiche intermedie semestrali e di un test conclusivo. In entrambi i casi si tratta di un test a risposta multipla (art. 8) e il numero di domande varia aumentando nel test conclusivo.

Prima di analizzare la predisposizione delle domande che vengono scelte da un apposito elenco, è doveroso premettere che il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo e del relativo esame, situazione che si verifica anche laddove non si passi il test conclusivo. Le assenze massime consentite ammontano al 20%.

Il mancato superamento della verifica di fine corso impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica e dunque non consente lo svolgimento del successivo esame di abilitazione alla professione.

Per quanto concerne la predisposizione delle domande, si diceva, un decreto del ministero della giustizia istituisce presso il ministero stesso, una commissione nazionale (art. 9) che cura la creazione e l'aggiornamento delle domande. Essa è composta da nove membri e da un presidente designato dal C.N.F.

I componenti sono scelti tra:

- avvocati iscritti all'albo designati dal Consiglio nazionale forense;
- magistrati, anche a riposo;
- docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive.

È prevista la possibilità che si operi mediante la suddivisione in sottocommissioni; quando un membro della Commissione cessa dalle proprie funzioni, si procede alla sostituzione con la nomina di un nuovo commissario.

Il decreto prevede specifiche incompatibilità per i membri della commissione che non possono essere Presidente o consigliere del Consiglio nazionale forense, nonché essere docenti nei corsi di cui al decreto in commento.

I commissari non sono retribuiti e la commissione deve essere nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento in commento, la carica è quadriennale.

La commissione è competente per la predisposizione delle domande da inserire in banca dati ma anche per il suo aggiornamento che deve avere cadenza semestrale.

L'art. 9, comma 10, prevede modalità volte a garantire la trasparenza imponendo l'invio delle domande scelte per le verifiche dalla commissione centrale al segretario del C.d.O. territoriale entro le 12 del giorno della verifica. Le domande sono poi collocate in una piattaforma digitale accessibile ai soli formatori.

Sempre nell'ottica di garantire la massima trasparenza, i formatori nominano una commissione interna di valutazione – anche in questo caso senza alcun gettone o indennità – che dura in carica due anni.

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA

di *Ada Famiglietti*

(L. 11 gennaio 2018, n. 6)

La riforma per la protezione dei testimoni di giustizia (G.U., 6 febbraio 2018, n. 30) è entrata in vigore il 21 febbraio 2018. Si tratta di un intervento di ampia portata e da tempo atteso, che traccia una netta linea di demarcazione fra testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia.

Sono modificate alcune disposizioni del codice di procedura penale; in particolare si inserisce, tra i

casi di incidente probatorio, la specifica ipotesi dell'esame dei testimoni di giustizia, ai sensi dell'art. 392, comma 1, lett. d) c.p.p., per garantire una rapida uscita degli stessi dalla vicenda processuale.

Viene inoltre modificato l'art. 147-bis norme att. c.p.p., dedicato all'esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso. Vi si introduce la lett. a-bis), in forza della quale, salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare in aula, l'esame dibattimentale ovvero altro atto istruttorio si svolge a distanza, mediante collegamento audiovisivo con l'aula di udienza, nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia. Si tratta di una disposizione volta a evitare che le continue traduzioni in udienza dei testimoni di giustizia possano esporli a pericolo per la loro incolumità.

Per quanto concerne il codice penale, l'art. 22 introduce una specifica circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di calunnia, disciplinato dall'art. 368 c.p. La pena è, infatti, aumentata da un terzo alla metà qualora il soggetto abbia commesso il fatto di reato allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione. Se, poi, attraverso la falsa incolpazione egli è riuscito ad ottenere uno dei benefici previsti dalla legge, l'aumento di pena è dalla metà ai due terzi.

La l. n. 6 del 2018 definisce le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione al testimone di giustizia, che presenti contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) renda, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità, che siano rilevanti ai fini delle indagini ovvero per il giudizio;
- b) rivesta, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle proprie dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti oppure di testimone;
- c) non abbia riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non abbia rivolto a propria utilità l'essersi relazionato con l'ambiente criminoso su cui rende dichiarazioni;
- d) non sia stato sottoposto a misura di prevenzione, oppure ad un procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. codice antimafia, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
- e) si trovi in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle normali misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre, destinatari delle speciali misure di protezione sono i conviventi o le persone esposte a pericoli in quanto legate ai testimoni di giustizia.

La protezione di tali soggetti si articola in misure di tutela, ai sensi dell'art. 5, di sostegno economico, ex art. 6, e di reinserimento sociale e lavorativo, ai sensi dell'art. 7.

Più in particolare, le misure di tutela sono previste dall'art. 5, e includono misure di vigilanza e protezione, la predisposizione di sistemi di sicurezza nelle abitazioni, il trasferimento in luoghi protetti, e l'utilizzazione di documenti di copertura. Per quanto concerne la tutela economica, al testimone deve essere assicurata una «condizione economica equivalente a quella preesistente». Sono riconosciuti l'assistenza legale, il rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e un indennizzo forfettario per i danni psicologici e biologici subiti, oltre al rimborso delle spese sanitarie e del mancato guadagno. Nell'ipotesi in cui il soggetto sia costretto a cambiare domicilio ovvero a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e, se il trasferimento è definitivo, l'acquisto da parte dello Stato dell'immobile o degli immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro al valore di mercato, nel caso in cui la vendita nel libero mercato non sia possibile. Sul versante del reinserimento sociale e lavorativo, il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro o, per esigenze di sicurezza, a trasferirsi presso altre sedi.

Sono previste poi forme di sostegno all'impresa con strumenti che si armonizzano con quelli già disciplinati dal codice antimafia e l'eventuale assegnazione di beni confiscati alle mafie, mutui agevolati e l'accesso a programmi di assunzione presso la pubblica amministrazione, finalizzati al reinserimento del soggetto nella vita economica e sociale.

Per quanto concerne la scelta di quale misura applicare nel singolo caso concreto, l'art. 4 stabilisce che devono essere prese in considerazione «la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti». Ad ogni modo, tali misure non possono mai comportare, se non in via eccezionale e temporanea per esigenze di incolumità personale, né la perdita né la limitazione dei diritti goduti.

Inoltre, deve essere sempre garantita la permanenza nella località di origine dell'attività svolta da parte dal testimone. Pertanto, il trasferimento in una località protetta, l'uso di documenti di copertura ovvero il cambio d'identità diventano ipotesi eccezionali, da applicarsi solo nel caso in cui i predetti strumenti di tutela non siano idonei.

Ai sensi dell'art. 8, la durata massima delle misure in parola è di sei anni e può essere prorogata soltanto su motivata richiesta dell'autorità che le ha proposte. Il termine è fissato dalla Commissione centrale presso il Ministero dell'Interno, a cui è assegnato il compito di riscontrare, per tutto il periodo applicativo, attualità e gravità del pericolo e idoneità delle misure adottate.

Si segnala, altresì, l'introduzione della nuova figura del "referente" del testimone di giustizia e degli altri protetti, che dovrà mantenere un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata di applicazione delle misure speciali, con compiti assistenziali e collaborativi anche per la corretta esecuzione delle stesse. Il referente riveste una funzione di coordinamento nei rapporti con le istituzioni, tra cui la Commissione centrale. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, l'assistenza del referente si protrae «finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica».

Infine, sono abrogati l'art. 12, comma 3, e il capo II-*bis*, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 marzo 1991, n. 82 e successivamente modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45, dedicato alle norme per la protezione dei testimoni di giustizia.